

REGOLAMENTO GENERALE

per la concessione di contributi finanziari e l'attribuzione di vantaggi

economici a persone enti ed associazioni

(articolo 12 della L. n. 241 del 7.3.1990)

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ

Art. 1 -	Scopo del regolamento e finalità.	pag.	4
Art. 2 -	Osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità.	pag.	4
Art. 3 -	Conoscenza del regolamento.	pag.	4
Art. 4 -	Partecipazione dei soggetti interessati.	pag.	4
Art. 5 -	Forme di pubblicazione.	pag.	4
Art. 6 -	Soggetti ammessi.	pag.	5
Art. 7 -	Tipologia delle provvidenze.	pag.	5
Art. 8 -	Registro delle Associazioni.	pag.	6
Art. 9 -	Consulta delle Associazioni.	pag.	6

CAPO II° - CONTRIBUTI O VANTAGGI ECONOMICI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI

Art. 10 -	Procedura per l'ottenimento del contributo.	pag.	7
Art. 11 -	Patrocinio.	pag.	8
Art. 12 -	Utilizzo immobili o locali comunali.	pag.	8

CAPO III° - ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 13 -	Modalità di accesso per l'erogazione di servizi sociali.	pag.	9
Art. 14 -	Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale.	pag.	9
Art. 15 -	Determinazione delle risorse.	pag.	9
Art. 16 -	Criteri per l'erogazione dell'integrazione economica Minimo Vitale e dei contributi economici una-tantum.	pag.	10
Art. 17 -	Criteri per la determinazione delle quote di compartecipazione a carico degli utenti del servizio di assistenza domiciliare.	pag.	11
Art. 18 -	Criteri per la determinazione delle quote di concorso da parte dei parenti obbligati agli alimenti, a favore di soggetti che richiedono il ricovero.	pag.	12

CAPO IV° - ATTIVITÀ CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 19 -	Interventi a sostegno di attività culturali ed educative.	pag.	14
Art. 20 -	Sovvenzione alle Scuole Materne Parrocchiali.	pag.	14
Art. 21 -	Altri vantaggi alle Scuole Materne Private.	pag.	15
Art. 22 -	Ausili finanziari agli alunni e borse di studio.	pag.	15
Art. 23 -	Altri interventi di assistenza scolastica.	pag.	15

CAPO V° - ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 24 -	Interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive.	pag.	16
-----------	--	------	----

Art. 25 - Utilizzazione degli impianti sportivi comunali.	pag.	16
Art. 26 - Contributi per gli impianti sportivi non comunali.	pag.	16
Art. 27 - Servizi soggiorni – vacanza.	pag.	17

CAPO VI° - INIZIATIVE E ATTIVITÀ VARIE

Art. 28 - Contributi per celebrazioni.	pag.	18
Art. 29 - Vantaggi economici da spese di rappresentanza.	pag.	18
Art. 30 - Contributi a seguito di convenzioni.	pag.	18
Art. 31 - Attività di volontariato.	pag.	18
Art. 32 - Criteri per la concessione di contributi a soggetti privati per la sistemazione e manutenzione di strade private ad uso pubblico e interventi vari.	pag.	19
Art. 33 - Altri vantaggi economici.	pag.	19

CAPO VII° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 - Disposizioni finali e transitorie.	pag.	20
--	------	----

ALLEGATO A	pag.	21
ALLEGATO B	pag.	22
ALLEGATO C	pag.	24
ALLEGATO D	pag.	26
ALLEGATO E	pag.	27
ALLEGATO F	pag.	28

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ

Art. 1 Scopo del regolamento e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche, enti, ed associazioni, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90 e dell'art. 50 dello Statuto.
2. Scopo del presente regolamento è di favorire la rimozione degli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini e l'azione delle libere associazioni, attraverso l'equa ripartizione dei fondi disponibili.
3. Tale ripartizione è riferita ai fattori di ordine economico, sociale, culturale, sportivo assistenziale, che possono influire, al perseguimento dello scopo prefissato, con criteri predeterminati che assicurino imparzialità e trasparenza al procedimento di individuazione dei soggetti destinatari del beneficio.

Art. 2 Osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità.

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità, stabilite dal presente regolamento, costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle norme cui gli stessi si riferiscono.

Art. 3 Conoscenza del regolamento.

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento agli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della L. n° 142/90, agli enti ed associazioni, alle forze sociali e a tutti i singoli cittadini che ne facciano richiesta.

Art. 4 Partecipazione dei soggetti interessati.

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della L. n° 241/90, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché le associazioni o comitati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento come previsto dagli artt. 10 e 11 della L. n° 241/90 e dall'art. 500, comma 2°, lettere a) e b) dello Statuto.

Art. 5 Forme di pubblicazione.

1. Il Comune di Martellago, al fine di attuare il principio della trasparenza derivante dalla L. n° 241/90 e dalla L. n° 412/91, istituisce il Registro delle Associazioni e l'Albo dei soggetti a cui vengono erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.
2. Di tali dati ogni cittadino può prenderne visione in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione facendone formale richiesta.

Art. 6 Soggetti ammessi.

1. La concessione di contributi e sussidi finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:

- a) persone residenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) enti pubblici, enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione, dei valori ambientali, storici e tradizionali del Comune nonché di gruppi od organismi di volontari che operano per la protezione degli animali o per la valorizzazione della natura e dell'ambiente;

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità, colpite da calamità od altri eventi eccezionali rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella realtà comunale di Martellago.

Art. 7 Tipologia delle provvidenze

1. Le sovvenzioni e i sussidi a favore di persone fisiche, consistono:

- a) nella corresponsione di somme di denaro;
- b) nella consegna di buoni viveri;
- c) nella messa a disposizione di mezzi e/o personale comunale;
- d) nella concessione di beni in uso, in comodato o altro tipo di contratto;
- e) con altre forme riconducibili alle precedenti (convenzioni o altro).

Gli interventi previsti dalle lettere c), d), ed e) possono essere effettuati a titolo gratuito oppure con recupero parziale della spesa o del corrispettivo.

2. Ai sensi dell'art. 2 della L. n° 241/90 e dell'art. 50, comma 2°, lettere a) e b) dello Statuto, il Comune favorisce l'attività delle libere Associazioni, iscritte nel Registro delle Associazioni, istituito ai sensi del 3° e 4° comma del citato art. 50 dello Statuto, attraverso:

- a) l'erogazione di contributi finanziari rapportati alle iniziative programmate, svolte e rendicontate dalle stesse associazioni, nonché alle effettive disponibilità del bilancio comunale, secondo i criteri fissati dal presente regolamento;
- b) la concessione in uso di locali e terreni di proprietà del Comune, previo apposite convenzioni dirette a garantire l'interesse pubblico nell'attività o servizio svolti;
- c) la concessione del patrocinio per le manifestazioni o attività organizzate dalle Associazioni di particolare rilievo illustrativo per il Comune.

Art. 8 Registro delle Associazioni

1. In attuazione all'art. 50, comma 3° e 4°, dello Statuto Comunale, viene istituito il Registro delle Associazioni, Enti, Fondazioni, Comitati operanti nel territorio comunale.

2. Il Registro è suddiviso secondo i seguenti gruppi di finalità:

- A) SOCIALE ED ASSISTENZIALE
- B) SPORTIVO;
- C) TURISTICO E PER LO SVILUPPO ECONOMICO, CULTURALE, EDUCATIVO, RICREATIVO E

DEL TEMPO LIBERO;
D) INIZIATIVE ED ATTIVITÀ VARIE.

3. Requisito indispensabile per l'iscrizione nel Registro è che l'Associazione deve svolgere attività in favore della popolazione del Comune di Martellago e/o per le finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
4. Le domande di iscrizione al Registro delle Associazioni devono essere presentate al Sindaco entro il 30 novembre di ogni anno antecedente quello cui l'attività viene svolta e devono essere redatte secondo l'apposito modello (allegato A), che dovrà contenere:
 - l'indicazione del Presidente o Legale Rappresentante;
 - l'atto costitutivo o statuto o accordo sottoscritto degli aderenti l'Associazione;
 - i tipi di finalità cui l'Associazione opera (nel caso di attività che rivestano finalità di natura diversa, ad es. sociale e culturale, l'Associazione verrà iscritta in entrambi i gruppi di finalità);
 - il programma delle manifestazioni che si intendono organizzare nel corso dell'anno.
5. L'Associazione già iscritta nel Registro che, negli ultimi tre anni precedenti a quello di riferimento, abbia effettuato attività, è esonerata dalla richiesta di iscrizione al Registro; a tal fine sarà sufficiente che, entro la data del 30 novembre, trasmetta il programma della manifestazione o il calendario delle attività da svolgere nell'arco dell'anno successivo.
6. L'Associazione, già iscritta nel Registro delle Associazioni, che per tre anni consecutivi non effettui manifestazioni o non eserciti attività, viene automaticamente cancellata dal registro.
7. Le iscrizioni e le cancellazioni nel Registro sono deliberate dalla Giunta Comunale.
8. Il Registro è tenuto ed annualmente aggiornato dal Settore Affari Generali sotto la vigilanza del Segretario Comunale.

Art. 9 Consulta delle Associazioni.

1. Al fine di favorire un'omogenea programmazione delle attività di natura culturale, educativa, ricreativa, turistica e per lo sviluppo economico, viene istituita la Consulta delle Associazioni. La Consulta è composta dal Sindaco (o suo delegato), dal Presidente del Comitato di Gestione della Biblioteca e da un rappresentante per ogni Associazione iscritta nel Registro delle Associazioni, nei gruppi di finalità di cui alle lettere C e D.
2. La Consulta viene convocata e presieduta dal Sindaco (o suo delegato).
3. All'inizio di ogni anno tale organo, raccolte le istanze delle Associazioni di cui sopra, viene convocato per determinare una omogenea programmazione delle varie attività nel corso dell'anno, per confrontare date e programmi delle varie manifestazioni al fine di favorire i rapporti di collaborazione tra le varie Associazioni.

**CAPO II* - CONTRIBUTI O VANTAGGI ECONOMICI
A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI**

Art. 10- Procedura per l'ottenimento de contributo.

1. Gli Enti o Associazioni che intendono ottenere un contributo, un sussidio finanziario o un vantaggio economico di qualunque genere, quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative o progetti di interesse per la comunità locale, devono presentare al Comune, entro il 30 novembre dell'anno precedente la manifestazione, l'istanza di concessione.
2. L'istanza deve essere redatta secondo quanto previsto dall'allegato B, se trattasi di richiesta di concessione di contributo per singola manifestazione, o secondo quanto previsto dall'allegato C se trattasi di richiesta di contributo annuale.
3. Contestualmente alla richiesta di contributo, l'Associazione deve presentare:
 - a) la richiesta di iscrizione al Registro delle Associazioni (l'Associazione già iscritta è esonerata da tale presentazione se rientra nella fattispecie prevista dal comma 5 dell'art. 8) secondo le modalità previste dall'art. 8;
 - b) il programma delle manifestazioni che intende organizzare;
 - c) il preventivo delle spese e delle entrate previste per ciascuna manifestazione o per l'attività annuale,
4. Nel caso in cui l'Associazione presenti richieste prive dei documenti previsti dagli allegati A, B o C l'ufficio competente provvederà, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, a richiedere alla Associazione interessata, l'invio dei documenti mancanti che dovranno essere consegnati entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Raccolte le istanze debitamente istruite dall'ufficio competente e formato il prospetto riepilogativo a cura del Settore Affari Generali, la Giunta Comunale, sentita la Consulta delle Associazioni in merito alla programmazione delle attività nel corso dell'anno, delibererà in merito al piano per categorie omogenee, delle somme da erogare per ciascuna Associazione, se trattasi di contribuzione annuale, e per singola manifestazione, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) numero di aderenti all'associazione;
 - b) numero di cittadini del Comune che l'attività comunque coinvolge;
 - c) risultati ottenuti in termini di premi, riconoscimenti o apprezzamenti di valore;
 - d) valore sociale, culturale, storico, artistico attribuito dall'Amministrazione Comunale.
6. Per tali interventi verranno riservate il 90% delle disponibilità finanziarie, nel corso dell'anno potranno essere tenute in considerazione le iniziative e le altre attività di carattere occasionale che verranno finanziate utilizzando la disponibilità residua.
7. La Giunta Comunale potrà rivedere o modificare nel corso dell'anno il piano di riparto delle somme per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.
8. Nel caso di contributo per singola manifestazione l'Associazione, per poter essere liquidata, presenterà, al termine della manifestazione, il rendiconto delle spese sostenute e delle entrate per la manifestazione in oggetto. Al fine di evitare la creazione di un utile da parte dell'Associazione organizzatrice della manifestazione, l'ammontare del contributo dovrà sempre essere erogato in misura non superiore al disavanzo tra le entrate e le uscite, risultante dal rendiconto della manifestazione presentato dalla Associazione medesima.
9. Nel caso di contribuzione annuale la somma spettante a ciascuna Associazione o Società verrà erogata

successivamente all'adozione del provvedimento di piano di riparto di cui al comma 5. L'ammontare del contributo dovrà, anche in questo caso, essere sempre erogato in misura non superiore al disavanzo tra le entrate e le uscite previste dalla Associazione; l'Associazione o Società sarà comunque obbligata a presentare, entro l'anno successivo a quello di riferimento, il rendiconto riepilogativo delle entrate e uscite avvenute nell'anno **di** riferimento; se l'eventuale deficit risultante dal consuntivo risultasse inferiore a quanto erogato, l'Associazione o Società dovrà provvedere al relativo rimborso.

Art. 11- Patrocinio

1. L'Associazione che intende avvalersi del patrocinio, da parte del Comune, per lo svolgimento di manifestazioni o iniziative di particolare rilievo, deve formulare richiesta al Comune.
2. Il patrocinio è concesso dalla Giunta Comunale che valuta se la manifestazione o iniziativa sia di particolare interesse.
3. La concessione del patrocinio non comporta benefici economici a favore o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso.

Art. 12- Utilizzo immobili o locali comunali.

1. La Giunta Comunale può dare in comodato o concedere in uso immobili o locali di sua proprietà per le sedi delle Associazioni, dei Gruppi e delle Cooperative che operano nel campo del volontariato, di cui alla L. 266/91.
2. Una convenzione fissa la durata dell'uso e stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità di autorizzazione da apportare modificazioni o addizioni al bene.

CAPO III* - ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 13- Modalità di accesso per l'erogazione di servizi sociali.

1. Le persone fisiche devono presentare istanza per ottenere contributi economici continuativi, o una-tantum, o per la fruizione di servizi, al Sindaco del Comune, utilizzando lo stampato di cui all'allegato D, precisando l'intervento richiesto.
2. L'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione idonea a comprovare la richiesta dell'intervento, come da elenco dei documenti di cui all'allegato F, allegato al presente Regolamento.

Art. 14- Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale.

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:
 - a) alla protezione e tutela del bambino;
 - b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
 - c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
 - e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
 - f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo;
 - g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale.
2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:
 - a) all'attivazione delle istituzioni comunali preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
 - b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
 - c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato;

Art. 15- Determinazione delle risorse.

1. Nel bilancio annuale sono determinate le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e per gli scopi individuati nel primo comma dell'art. 14.
2. Nella relazione previsionale e programmatica sono individuati gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente art. 14.
3. Per i soggetti che necessitano di interventi di assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal precedente art. 13.

Art. 16- Criteri per l'erogazione dell'integrazione economica Minimo Vitale e dei contributi economici una-tantum.

1. I soggetti che possono usufruire dell'integrazione economica di Minimo Vitale o dei contributi economici una-tantum sono i cittadini residenti nel Comune e coloro che hanno acquisito il domicilio di soccorso e che si trovano in stato di bisogno tale da provocare e/o produrre rischi di emarginazione sociale. Tale condizione è certificata da una relazione redatta dal servizio sociale del Comune.
2. I soggetti interessati all'integrazione economica Minimo Vitale o al contributo economico una-tantum devono presentare istanza al Comune come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento, utilizzando lo stampato di cui all'allegato D.
3. Il servizio sociale del Comune provvede all'istruttoria, acquisendo tutti gli elementi possibili comprovanti la situazione di rischio sociale.
4. L'integrazione economica di Minimo Vitale si attua attraverso l'applicazione della tabella di cui all'allegato E del presente regolamento; tale tabella è stata adottata con la deliberazione del C.C. del 29.01.91 n° 12 all'oggetto "Adozione nuovi criteri da applicarsi nella determinazione della erogazione della integrazione economica detta Minimo Vitale e dei contributi economici in genere", esecutiva, ed adeguata con deliberazione di G.C. n. 373 del 16.06.94, esecutiva.
5. I valori indicati nella tabella di cui all'allegato E possono essere aggiornati periodicamente dalla Giunta Comunale.
6. Il calcolo dell'integrazione economica da erogare, si effettua secondo i seguenti criteri:
 - applicazione dei dati relativi ai costi definiti nella tabella;
 - detrazione dei redditi di qualsiasi natura (al netto d'imposta) di tutti i componenti del nucleo familiare di convivenza;
 - erogazione della differenza risultante con l'applicazione di alcuni correttivi così come indicato al punto successivo.
7. Per tutti quei casi in cui si ritiene opportuno disincentivare l'entrata nel circuito assistenziale come unica risposta ai problemi, si calcola il 79% del Minimo Vitale, dal quale verrà detratto l'eventuale reddito goduto, ed il contributo risultante verrà erogato al 60%.
8. Il contributo risultante dall'applicazione della tabella allegata, dovrà essere erogato al 100% nei confronti di richiedenti anziani (55 anni donne, 60 anni uomini) o invalidi civili con punteggio superiore al 76%, proprio perché impossibilitati ad attivare soluzioni alternative (lavoro).
9. Qualora, successivamente alla deliberazione di corresponsione dell'integrazione economica, i soggetti interessati dovessero percepire redditi continuativi superiori ai valori del Minimo Vitale, questi saranno tenuti all'immediata comunicazione al servizio sociale che provvederà al ricalcolo o alla sospensione del contributo.
10. Il servizio sociale del Comune nell'istruttoria accerta le condizioni economiche del soggetto richiedente e nella misura degli strumenti a disposizione esamina anche le condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 e seguenti del C.C., e, qualora il reddito non sia inferiore al Minimo Vitale, fissa per quest'ultimi una quota minima a loro carico, quale integrazione del reddito godibile dal richiedente.
11. Tale quota viene fissata in Lit. 20.000= e può essere periodicamente aggiornata dalla Giunta Comunale.
12. Nel caso di persone o nucleo con abitazione in affitto, questo verrà aggiunto al computo del Minimo Vitale,

come ogni altra spesa straordinaria documentabile (spese mediche, spese per assistenza). Tali spese straordinarie verranno comunque valutate dal servizio sociale, tenendo presente il fine per cui vengono sostenute e la loro effettiva necessità.

13. I contributi economici una-tantum richiesti, con istanza di cui all'art. 13 del presente regolamento, sono esaminati dal servizio sociale comunale applicando i criteri del Minimo Vitale.

14. Qualora l'integrazione di Minimo Vitale da erogare alla persona o nucleo, risultasse inferiore a Lit. 15.000= mensili, tale quota verrà corrisposta come contributo una-tantum complessivo.

15. Il servizio sociale si attiverà anche ai sensi dell'art. 33 del presente regolamento, per favorire l'inserimento lavorativo del richiedente e/o altre soluzioni alternative al contributo economico. Qualora gli interessati non accettassero le possibili soluzioni prospettate dal servizio sociale, valutata la situazione, il suddetto contributo verrà tempestivamente sospeso.

16. Nel caso in cui il servizio sociale comunale ravvisi problemi di particolare natura è possibile la deroga di quanto fissato dal presente regolamento. La proposta in tal caso deve essere accompagnata da una relazione dell'ufficio di Servizio Sociale.

Art. 17- Criteri per la determinazione delle quote di compartecipazione a carico degli utenti del servizio di assistenza domiciliare

1. Per la determinazione della quota oraria di compartecipazione alla spesa del servizio, si farà riferimento al reddito dell'utente beneficiario del servizio. Si prenderanno in considerazione tutti i redditi dell'utente, al netto dell'imposta, compresi quelli relativi a pensioni di guerra, di invalidità civile, indennità di accompagnamento.

2. Dal reddito mensile dei soggetti utenti verrà detratto l'importo equivalente al Minimo Vitale in vigore, sempre relativo all'utente che usufruisce del servizio, al fine di garantire il livello minimo di sussistenza.

3. Alla differenza risultante dalla detrazione del Minimo Vitale dall'effettivo reddito dell'utente, verranno ulteriormente detratte Lit. 301.450= pro-capite, somma necessaria a far fronte a spese ulteriori, al di là di quanto garantito dal Minimo Vitale. Le spese di un eventuale affitto dovranno essere detratte nel caso di persone che vivono sole senza alcun parente obbligato ai sensi dell'art. 433 C.C..

4. La quota concorso oraria a carico dell'utente viene determinata applicando la seguente formula: $(0.023 \times R) + C$;

- lo 0.023 è un coefficiente fisso di riferimento;
- R è il reddito degli utenti del servizio;
- C è il 10% del costo medio orario totale del servizio.

5. Si pone come limite di riferimento minimo il reddito mensile dato dal Minimo Vitale del nucleo con l'aggiunta della quota per spese varie, indicate all'art. 17, comma 3. Al di sotto di tale fascia di reddito l'utente beneficiario del servizio sarà esonerato dalla compartecipazione alla spesa per la fruizione del servizio. Il costo massimo di compartecipazione oraria non potrà superare il costo orario di servizio.

6. Qualora all'interno di uno stesso nucleo vi sia più di una persona che usufruisce del servizio, al fine di evitare qualsiasi controversia sull'orario dedicato a ciascuno e quindi sul costo di compartecipazione alla spesa, si procederà, dopo aver applicato la formula di cui al punto 4, art. 17, a calcolare il costo medio orario che sarà

pagato dal nucleo, sommando la quota concorso oraria a carico di ciascuno e dividendola per il numero dei componenti il nucleo che beneficiano del servizio.

7. Nel caso di utenti che, per la gravità della loro situazione, vengono seguiti da 2 operatori contemporaneamente, al fine di evitare un'eccessiva lievitazione dei costi, la quota di compartecipazione verrà calcolata sul costo orario riferito ad un solo operatore e per un monte ore mensile pari a 38.

8. La quota di concorso a carico degli utenti potrà essere adeguata dalla Giunta sulla base sia delle variazioni del costo orario del servizio, sia delle variazioni del costo della vita che porta come conseguenza una variazione nel reddito degli assistiti.

9. Per i soggetti disabili al 100% e titolari di indennità di accompagnamento, si applica il 50% della contribuzione effettivamente dovuta.

10. E' possibile la deroga a quanto succitato, qualora l'Assistente Sociale ravvisi problemi di particolare natura. La proposta deve in tal caso essere accompagnata da una relazione dell'ufficio di Servizio Sociale.

Art. 18- Criteri per la determinazione delle quote di concorso da parte dei parenti obbligati agli alimenti, a favore di soggetti che richiedono il ricovero

1. Per determinare le quote di concorso dei parenti obbligati agli alimenti a favore di soggetti che richiedono il ricovero, devono essere accertati i redditi del ricoverato/ricoverando, come previsto dall'art. 13, e deve essere verificata l'assoluta incapacità di far fronte, con i propri mezzi, al pagamento della retta stabilita dall'Istituto.

2. Devono essere individuati i parenti obbligati ai sensi dell'art. 433 C.C..

3. Fermo restando la disciplina prevista dal Codice Civile in materia di prestazione degli alimenti, la quota di concorso, qualora tutti gli obbligati siano d'accordo, è disciplinata dal presente e dai successivi commi.

	Reddito pro capite mensile Lire	<i>Reddito pro capite mensile Euro</i>	Fascia di concorso mensile Lire	<i>Fascia di concorso mensile Euro</i>	Percentuale di ogni nucleo parentale
1	fino a L. 593.000	<i>fino a € 306,26</i>	L. 23.000	€ 11,88	3,9
2	fino a L. 688.850	<i>fino a € 355,76</i>	L. 87.000	€ 44,93	12,6
3	fino a L. 784.300	<i>fino a € 405,06</i>	L. 150.000	€ 77,47	19,1
4	fino a L. 879.750	<i>fino a € 454,35</i>	L. 213.000	€ 110,01	24,2
5	fino a L. 975.200	<i>fino a € 503,65</i>	L. 277.000	€ 143,06	28,4
6	fino a L. 1.069.500	<i>fino a € 552,35</i>	L. 340.000	€ 175,60	31,8
7	fino a L. 1.164.950	<i>fino a € 601,65</i>	L. 404.000	€ 208,65	34,7
8	fino a L. 1.260.400	<i>fino a € 650,94</i>	L. 468.000	€ 241,70	37,1
9	fino a L. 1.355.850	<i>fino a € 700,24</i>	L. 533.000	€ 275,27	39,2
10	fino a L. 1.451.300	<i>fino a € 749,53</i>	L. 594.000	€ 306,78	40,9
11	fino a L. 1.546.750	<i>fino a € 798,83</i>	L. 657.000	€ 339,31	42,5
12	oltre L. 1.546.750	<i>oltre € 798,83</i>	tutto a carico		

4. La quota di concorso è adeguata annualmente dalla Giunta sulla base delle variazioni del reddito pro-capite lasciando immutato l'attuale rapporto-percentuale tra reddito e contribuzione, con arrotondamento alle mille lire.

5. Per i nuclei composti da un solo membro, il suo reddito viene diminuito del 50% e sulla restante differenza

verrà calcolata la relativa quota concorso.

6. Per i parenti obbligati che hanno reddito da lavoro autonomo o da professione, si considera un reddito fisso minimo annuo di Lit. 24.000.000=. Tale quota potrà essere modificata dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle variazioni del costo della vita.

7. Viene richiesto un contributo minimo a tutti di Lit. 23.000= per mantenere il legame d'obbligo tra parenti e ricoverato.

8. Per calcolare la fascia di reddito pro-capite:

- si considera il reddito dell'ultima dichiarazione dei redditi, percepito dal coniuge, dai figli e coniuge e dai nipoti e diretti presenti nel nucleo familiare e quindi si calcola il reddito pro-capite;
- per i fratelli e sorelle, invece, si considera solo il reddito dell'obbligato e del coniuge, senza tener conto degli eventuali altri redditi percepiti da altri componenti il nucleo. Il pro-capite si calcola anche sui componenti non percipienti reddito oltre ai coniugi.

9. I fratelli pensionati che vivono soli con minimo da lavoro, unico reddito rientrano nella fascia n° 1 e contribuiscono con Lit. 23.000= mensili.

10. Se a carico di un nucleo obbligato è già presente un concorso a retta di ricovero, questo viene detratto dal reddito e poi calcolato il pro-capite. Lo stesso avverrà per spese particolari e/o affitto. Il tutto dovrà essere opportunamente documentato.

11. Gli obbligati disoccupati, privi di reddito l'anno precedente, o disoccupati al momento della presentazione della domanda, contribuiscono con la fascia minima di Lit. 23.000= mensili.

12. Se i tenuti agli alimenti sono più di uno (esempio: 3 fratelli o 2 figli, ecc.) con redditi personali anche molto differenziati, l'Amministrazione Comunale, attraverso la documentazione acquisita per ogni nucleo, determina l'ammontare complessivo della contribuzione; saranno gli obbligati ad accordarsi sulla cifra pro-capite da versare.

13. In presenza di proprietà o di usufrutto, oltre alla pensione, l'Amministrazione Comunale dovrà tenere conto, nel suo intervento, dell'intera rendita del bene. La stima della rendita, sarà fatta dai tecnici del Comune. Nel caso di vendita dell'immobile, l'Amministrazione Comunale contribuisce solo dopo l'esaurimento del capitale percepito dalla vendita.

14. Nel caso il soggetto interessato al ricovero sia proprietario di beni immobili, il Comune, a ricovero ultimato, è tenuto a recuperare le spese sostenute per suo conto. A tale fine la persona ricoverata o chi per essa deve assumere esplicito impegno da trascrivere nei registri immobiliari.

15. Qualora l'ospite dovesse diventare titolare di indennità di accompagnamento e quindi percepire anche arretrati, lo stesso dovrà impegnarsi a restituire all'Amministrazione Comunale le quote da essa versate per il pagamento della retta.

16. Dall'ammontare delle quote di pensione godute dai ricoverati, si dovrà detrarre una somma pari a Lit. 120.000= mensili, più la 13° mensilità, che saranno lasciate all'ospite per le piccole necessità quotidiane.

17. Periodicamente vanno riviste le situazioni dei già ricoverati con questi criteri.

18. E' possibile la deroga a quanto succitato, qualora l'Assistente Sociale ravvisasse problemi di particolare natura. La proposta deve in tal caso essere accompagnata da una relazione dell'ufficio di Servizio Sociale.

CAPO IV* - ATTIVITÀ CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 19- Interventi a sostegno di attività culturali ed educative.

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti, associazioni comitati, sono indirizzate:
 - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
 - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte delle biblioteche, pinacoteche e musei;
 - d) a favore di soggetti non professionali, che senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
 - e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 20- Sovvenzione alle Scuole Materne Parrocchiali.

1. Il Comune è impegnato ad assicurare ai bambini in età prescolare la possibilità di frequentare le scuole materne ed a salvaguardare la libera scelta delle famiglie.
2. L'intervento finanziario del Comune è perciò diretto ad equilibrare e a rendere omogeneo, per quanto possibile, il costo di frequenza sopportato dalle famiglie.
3. Su questo presupposto il Comune di Martellago riconosce l'importanza del servizio reso dalle scuole materne gestite dalle Parrocchie e può stipulare con i gestori di dette scuole materne convenzioni allo scopo di migliorare l'istruzione e l'apprendimento dei bambini nell'età prescolare.
4. Le sovvenzioni erogate sotto qualsiasi forma alle scuole materne private non possono superare il 50% delle spese sostenute dal Comune nel precedente anno, per singola utenza, al netto dei costi rimborsati dagli utenti e dei contributi da Enti. Le spese anzidette sono documentate dalle uscite del bilancio consuntivo relative a: "Spese per il personale" cap. 831, 836, 841, 851; "Spese per acquisti di beni e servizi" cap. 855; "Spese per interessi e mutui" cap. 876; "Spese per contributi a scuole materne pubbliche" cap. 865. La scuola privata deve svolgere il servizio mensa e trasporto con caratteristiche e tariffe inferiori ai costi sostenuti per tali servizi dalle scuole statali funzionanti nel Comune.

La scuola privata per ottenere le sovvenzioni deve:

- a) Sottoscrivere apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale;
- b) Osservare, sotto la vigilanza e controllo dell'autorità scolastica, le disposizioni che prevedono l'istituzione ed il funzionamento delle scuole materne private e delle scuole materne pubbliche in quanto compatibili;
- c) Osservare la normativa vigente in materia di personale addetto al servizio;
- d) Favorire, nei termini previsti dalla legge, l'inserimento e la frequenza dei portatori di handicap.

Art. 21- Altri vantaggi alle Scuole Materne Private.

1. Il Comune può mettere a disposizione delle scuole materne private proprio personale, mezzi e strutture, limitatamente ad alcune ore, per i servizi di mensa e trasporto, con le stesse modalità delle scuole materne statali, tramite apposite convenzioni di cui all'art. 10 della L.R.V. N. 31/85.
2. Le esigenze della scuola vanno però coordinate con i servizi e le necessità comunali, che in ogni caso hanno prevalenza, anche se siano sopraggiunte.

Art. 22- Ausili finanziari agli alunni e borse di studio.

1. Per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli, la Giunta concede sussidi alle famiglie che presentino istanza, di regola entro il 30 settembre di ogni anno, per l'acquisto di libri e materiale scolastico e per le spese di mensa e trasporto.
2. L'Amministrazione Comunale può bandire concorsi per borse di studio per studenti meritevoli con modalità e criteri da stabilire in sede di pubblicazione del bando.

Art. 23- Altri interventi di assistenza scolastica.

1. La Giunta dispone annualmente la elargizione di contributi o l'acquisto diretto di beni in favore delle scuole elementari e medie statali sulla base di programmi di attività particolari presentati di regola entro il 30 settembre.
2. Ai Comitati Genitori delle scuole elementari e delle scuole medie che svolgano attività a favore degli alunni, concordate con il Comune, è attribuito un contributo non superiore alla metà dei contributi concessi alle scuole.

CAPO V• - ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 24 Interventi per la promozione , il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive.

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport, per la formazione educativa e sportiva dei giovani, in particolare di quelli nella fascia di età dell'obbligo.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di Associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero da parte di persone residenti nel Comune.

Art. 25 Utilizzazione degli impianti sportivi comunali.

1. La Giunta concede l'utilizzazione degli impianti sportivi e delle palestre alle Associazioni, gruppi e organismi operanti nel territorio comunale, fissandone, con proprio provvedimento il relativo canone.
2. Il canone può essere modulato in base al tipo di attività svolta dall'Associazione ed ai destinatari dell'attività sportiva.
3. E' fatto comunque salvo, per il complesso degli impianti, il rispetto della normativa prevista per la contribuzione complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale.
4. L'importo delle migliorie, delle addizioni, dei lavori di straordinaria manutenzione agli impianti sportivi, effettuati dalle associazioni ed autorizzati dalla Giunta, è decurtato dal canone nella misura attestata dall'Ufficio Tecnico.
5. Gli impianti sportivi possono altresì essere dati in uso con convenzione in cui siano stabiliti:
 - a) la durata;
 - b) il canone annuo e la ripartizione delle spese di gestione tra concedente e concessionario;
 - c) l'onere o meno delle spese di gestione dell'impianto;
 - d) la regolamentazione delle spese di straordinaria manutenzione e delle migliorie;
 - e) la responsabilità dei danni a cose e persone;
 - f) le modalità, i limiti e i costi di eventuali subconcessioni di orari di utilizzazione dell'impianto;
 - g) i casi di revoca;
 - h) ogni altro obbligo a carico del concessionario.

Art. 26 Contributi per gli impianti sportivi non comunali.

1. Gli impianti sportivi non comunali concorrono alla realizzazione dei fini di cui al precedente art. 25.
2. Per mantenere gli impianti di cui al presente articolo, la Giunta, può stipulare una convenzione con i proprietari, che ne garantisca l'utilizzo, a tutti i cittadini ed alle Associazioni, senza distinzioni.

Art. 27 Servizi soggiorni - vacanza

1. Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani, in discrete condizioni di salute, di usufruire di periodi di soggiorno climatico. Il servizio può altresì essere rivolto anche a favore di minori, quale momento integrativo del processo educativo, in un quadro di coinvolgimento degli organismi scolastici.
2. Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici ed altre idonee forme, con le indicazioni delle condizioni e dei requisiti necessari per usufruire del servizio.
3. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, fissa i criteri di partecipazione al soggiorno e le modalità di recupero dell'ammontare della quota dai partecipanti.
4. Nell'erogazione dei servizi dovrà essere garantita la copertura tariffaria prevista dalla vigente normativa in materia di servizi a domanda individuale.

CAPO VI* - INIZIATIVE E ATTIVITÀ VARIE

Art. 28 Contributi per celebrazioni.

1. La Giunta Comunale può concorrere alle spese o promuovere l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni di particolare valore per la comunità ed espressioni del lavoro e della cultura locali e in senso storico e patriottico, pur se si svolgono fuori del territorio comunale. Può, inoltre, erogare contributi straordinari per il recupero, la costruzione o la ricostruzione di manufatti che rivestano grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale.
2. La Giunta Comunale può intervenire a favore dei Comitati promotori di manifestazioni religiose di antica tradizione o di grande richiamo popolare o di particolare rilievo.
3. Per iniziative, attività o manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali il Consiglio Comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

Art. 29 Vantaggi economici da spese di rappresentanza.

1. Per mantenere e rafforzare il prestigio dell'Amministrazione Comunale, la Giunta può, nei limiti delle somme stanziare in bilancio, assumere spese di modesta entità in occasioni, di visite, ricorrenze, cerimonie, celebrazioni e manifestazioni sportive, scolastiche ed educative in genere.

Art. 30 Contributi a seguito di convenzioni.

1. Sono corrisposti contributi a fronte di convenzioni volte ad una maggiore utilizzazione o migliore funzionalità di strutture non comunali di rilievo pubblico, qualora esse risultino accessibili alla collettività e svolgano una funzione di supplenza o di integrazione degli impianti e servizi del Comune.
2. Anche per l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative che abbiano carattere di continuità occorre stipulare una preventiva convenzione.
3. La convenzione fissa i rapporti e gli obblighi tra le Associazioni e l'Amministrazione Comunale e determina la misura del contributo, che dovrà essere adeguato al costo ed al valore dell'iniziativa ed al suo effettivo riscontro in termini di godimento da parte della collettività.

Art. 31 Attività di volontariato.

1. Qualora vengano svolte attività di volontariato in campo ecologico o di recupero di manufatti che si risolvano a vantaggio concreto degli interessi del Comune, vengono assegnati contributi che, a prescindere dalla situazione economico finanziaria dell'Associazione o del gruppo agente, possono arrivare fino ad un massimo del 50% dell'eventuale costo che sarebbe stato affrontato dal Comune per raggiungere lo stesso risultato. L'attività deve essere concordata preventivamente e l'erogazione del contributo è effettuata a risultato raggiunto.

Art. 32 Criteri per la concessione di contributi a soggetti privati per la sistemazione e manutenzione di strade private ad uso pubblico e interventi vari.

1. Le istanze per la concessione di contributi per la sistemazione di strade private ad uso pubblico, di arredo urbano in area di proprietà privata ad uso pubblico, per la pulizia dei fossati o comunque interventi vari che abbiano un pubblico interesse, effettuate da cittadini riuniti in gruppo, in quanto appartenenti alla medesima via, saranno esaminate in ordine di arrivo con riferimento alla data con cui pervengono all'ufficio protocollo.
2. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari del Comune devono esporre nella stessa le motivazioni, la misura, l'entità e la spesa dell'intervento richiesto anche a mezzo di grafici e/o planimetrie.
3. La misura del contributo non potrà superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile dall'Ufficio Tecnico Comunale.
4. L'assegnazione del contributo sarà determinata in relazione a:
 - 1° lunghezza della strada;
 - 2° n° di famiglie residenti;
 - 3° importanza della strada;
 - 4° importanza dell'intervento con particolare riferimento alle opere fognarie.
5. L'erogazione del contributo finanziario, avviene esclusivamente ad ultimazione dei lavori previsti e previa verifica ed attestazione, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, che gli stessi sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, sulla base di disegni esecutivi e dichiarazione, da parte della ditta esecutrice, che le opere sono state eseguite a norma di legge.
6. Per i lavori non compresi nel programma delle opere pubbliche, il Consiglio Comunale può, qualora ritenga che sussista un interesse generale della comunità e qualora i mezzi di bilancio lo consentano, procedere all'assegnazione di contributi finanziari.

Art 33 Altri vantaggi economici.

1. Per favorire la socializzazione e l'inserimento lavorativo di persone bisognose, il Comune stipula convenzioni con Enti, Istituzioni, Cooperative e privati e può assumere parte della spesa necessaria. Per casi di rilevante gravità psico-sociale la Giunta può non tener conto della situazione reddituale del nucleo familiare, previo parere del servizio sociale comunale.
2. In occasione di calamità naturali la Giunta Comunale offre ai disastri aiuti in denaro, viveri, medicinali ed altri beni di prima necessità e si fa promotore e garante della raccolta degli stessi beni presso la popolazione.

CAPO VII• - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 Disposizioni finali e transitorie.

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'Organo Regionale di Controllo, diviene esecutivo.
2. Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto e la diffusione ai soggetti interessati.
3. Il presente regolamento sostituisce l'analogo regolamento comunale vigente.